

STATUTO

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'Associazione di Promozione Sociale senza fini di lucro denominata **"Tutori Stagni e Zone Umide del Friuli Venezia Giulia"**.

L'Associazione ha sede inizialmente in Via Santa Fosca 34, Trieste. La sede sociale potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea, senza necessità di modifica statutaria.

Art. 2 PROMOZIONE SOCIALE

L'Associazione è apartitica, non ha finalità di lucro, la sua durata è illimitata. Svolge attività di promozione e utilità sociale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti tra i soci, neppure indirettamente.

Art. 3 FINALITA' DELL'Associazione

Finalità dell'Associazione è la tutela delle specie vegetali e animali selvatiche autoctone che vivono e/o si riproducono nelle zone umide d'acqua dolce e salmastra, di questi ambienti e della cultura e delle tradizioni ad essi collegate.

In particolare l'Associazione si occupa:

- a) del monitoraggio degli ecosistemi acquatici e degli organismi ad essi legati;
- b) del recupero ambientale, del risanamento, ripristino e mantenimento di stagni naturali e artificiali, raccolte d'acqua, pozze e altre zone umide;
- c) della realizzazione di nuovi stagni e raccolte d'acqua e di altri interventi finalizzati alla salvaguardia degli ecosistemi acquatici e delle specie vegetali e animali selvatiche autoctone ad essi legate;
- d) della promozione di una cultura naturalistica presso i soci attraverso la discussione interna all'Associazione e la partecipazione a conferenze, incontri, escursioni ed altre iniziative;
- e) dell'informazione e sensibilizzazione dei cittadini sulle pratiche di tutela e valorizzazione delle zone umide, anche attraverso l'organizzazione di eventi tra cui seminari, dibattiti, convegni, escursioni, la realizzazione di apposite pubblicazioni anche on-line ed ogni altra iniziativa di educazione e divulgazione.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali sopra elencati, nel rispetto delle vigenti leggi, ed in particolare del dialogo e collaborazione con le istituzioni, gli enti locali, gli istituti scientifici e altre associazioni in Italia e all'estero, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopi di autofinanziamento e senza fini di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate e quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che accettano gli articoli del presente Statuto e che condividono gli scopi dell'Associazione e le regole che si è posta.

L'Associazione persegue i principi di democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'organo competente a deliberare sulle richieste di ammissione degli aspiranti soci è l'Assemblea dei Soci.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna a fornire le proprie complete generalità, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati e a versare la quota sociale annuale nella misura fissata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria.

In base alle disposizioni di legge (decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003) tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del Socio.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

Sono previste tre categorie di Soci:

a) Soci Fondatori: sono Soci fondatori coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

b) Soci Ordinari: sono Soci Ordinari le persone fisiche o giuridiche che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di Socio dall'Assemblea. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

c) Soci Onorari: sono Soci Onorari le persone fisiche o giuridiche che, su delibera dell'Assemblea, si sono distinte per il particolare impegno profuso a favore degli scopi sociali. Essi hanno gli stessi diritti e obblighi dei soci Ordinari salvo il versamento della quota sociale annuale.

Il numero dei Soci è illimitato. L'ammissione dei nuovi Soci viene deliberata dall'Assemblea e ha effetto all'atto del versamento della quota sociale.

La quota sociale ha durata annuale e scade al termine dell'anno solare, indipendentemente dalla data di pagamento. L'ammontare della quota sociale è stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio. La quota sociale è intrasmissibile.

Le attività svolte dai Soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota sociale annuale, hanno il diritto di eleggere gli organi sociali, di essere eletti negli stessi, di votare le decisioni dell'Assemblea e di approvare il bilancio. Tutti i Soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i Soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione, fatto salvo il rispetto del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI

I Soci svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro anche indiretto, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, nel rispetto del presente Statuto e dei regolamenti emanati.

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

La qualità di Socio si perde per:

a) Dimissioni: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'Associazione; tale recesso avrà decorrenza immediata.

b) Mancato pagamento della quota sociale annuale: la decadenza avviene automaticamente trascorsi sei mesi dall'inizio dell'anno solare.

c) Espulsione: l'Assemblea può deliberare l'espulsione di un Socio, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato -se possibile e richiesto dallo stesso- per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

d) Decesso.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi già versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

a) L'Assemblea dei Soci;

b) Il Consiglio Direttivo;

-c) Il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 9 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata almeno una volta all'anno. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da altro membro del consiglio direttivo, almeno otto giorni prima della data di convocazione, mediante messaggio di posta elettronica inviato agli associati e pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito web dell'Associazione.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione. L'assemblea sarà considerata valida con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto in prima convocazione, e un terzo in seconda convocazione.

Hanno diritto di votare all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Possono essere previste deleghe, in forma scritta e firmata dal delegante, limitatamente alle votazioni per eleggere le cariche sociali e in numero massimo di una delega a persona.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Le votazioni sono espresse con voto palese, tranne quando l'Assemblea ritenga opportuno il voto segreto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un Socio designato dalla stessa Assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in sua assenza da un Socio designato dalla stessa Assemblea.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci inclusi i dissenzienti e gli assenti. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali.

L'Assemblea ordinaria ha il potere di:

- a) eleggere il Presidente;
- b) eleggere il Consiglio Direttivo;
- c) approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto economico-finanziario;
- d) fissare l'importo della quota sociale annuale;
- e) deliberare in merito alle domande di nuove adesioni o all'esclusione di Soci;
- f) deliberare sulle attività da svolgere, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- g) deliberare su ogni spesa ordinaria e straordinaria a carico dell'Associazione, dopo aver verificato la disponibilità di bilancio e sentito il parere del Tesoriere;
- h) deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, oppure sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo o dai Soci.

Per la modifica del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio è necessaria la convocazione di una Assemblea straordinaria,

convocata con almeno venti giorni di preavviso, e il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e da chi lo ha redatto ed è trascritto su apposito registro cartaceo oppure digitale e conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute.

Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da cinque a quindici membri e comunque in numero dispari. Tutte le cariche sociali hanno la durata di un anno e possono essere rinnovate senza limiti.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata dai due terzi del Consiglio direttivo stesso. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- c) incarica il Tesoriere di redigere e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico-finanziario.

Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste le seguenti figure, elette direttamente dall'Assemblea generale: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario.

Art. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo all'Assemblea, nella riunione immediatamente successiva, la ratifica dei provvedimenti adottati.

Art. 12 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- a) dalle quote versate dai Soci nella misura decisa annualmente dall'Assemblea;

b) da contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone, enti oppure organismi nazionali e internazionali le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;

c) da proventi derivati da eventuali iniziative promozionali.

I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il presente Statuto e i regolamento interni dell'Associazione e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 13 BILANCIO

I bilanci consuntivo e preventivo sono predisposti dal Tesoriere e approvati dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese e con la maggioranza prevista dallo Statuto.

L'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo deve essere compiuta entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, che avviene il 31 dicembre di ogni anno.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, le quote, i contributi e i lasciti ricevuti.

I bilanci consuntivo e preventivo sono depositati presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE

Questo Statuto è modificabile con il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati convocati in Assemblea straordinaria.

Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con la Legge italiana.

Art. 15 SCIoglimento DELL'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati convocati in Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di Associazioni che perseguono finalità analoghe.

In ogni caso i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori o dipendenti della stessa.

Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.